



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 100 del 19/07/2013

COMUNE DI MODUGNO

Modifiche Statuto comunale

Art. 2

Il Comune di Modugno

1. Il Comune rappresenta la comunità locale, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo; favorisce la formazione di organismi di partecipazione: al governo della Città.
2. Il Comune promuove lo sviluppo sociale, culturale ed economico della comunità locale sostenendo a tal fine le organizzazioni di volontariato legalmente costituite. Salvaguarda l'ambiente e tutela la vita in tutte le sue espressioni. Promuove ed attua. un organico assetto del territorio programmando la localizzazione degli insediamenti umani, sociali, turistici ed industriali - anche attraverso modalità. di intervento che favoriscano l'attrattiva di impresa - coordinando la sua azione con la Regione, con: la Provincia e gli altri enti territoriali.
3. Il Comune, conformemente con i principi della Costituzione Repubblicana e con le norme internazionali, riconosce nella pace un diritto delle persone e dei popoli, ne promuove la cultura unitamente quella della Vita, della Solidarietà e dei Diritti. umani.
4. La Città di Modugno riconosce alle diverse confessioni religiose radicate sul territorio, la specifica funzione educativa ai valori e all'affermazione della dignità umana e alla difesa degli "ultimi", favorendo e sostenendo tali prerogative.
5. Ripudia ogni forma di razzismo e ogni altra, forma di discriminazione, garantendo, altresì, condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi della Legge n. 125/91. Per l'effettiva attuazione del principio di parità e pari opportunità stabilito. dall'art. 3 della Costituzione Italiana, è istituita la Commissione comunale speciale denominata "Pari opportunità" quale organismo per la promozione di condizioni di pari opportunità tra donna e uomo per la rimozione degli ostacoli che, di fatto, costituiscono discriminazione diretta e indiretta nei confronti delle donne.
6. Sostiene e promuove iniziative culturali e di ricerca, di educazione e di informazione, di scambio e di servizio civile, volte a valorizzare le diverse: Culture esistenti nella Città, nella salvaguardia della propria Identità delle sue tradizioni e costumi locali.

7. Promuove iniziative atte a mantenere rapporti con le Comunità dei Modugnesi sparse nel mondo e con le realtà in cui sono collocate.

8. Il Comune di Modugno, che ha acquisito il titolo di Città giusto decreto del Presidente della Repubblica del 07/01/2010, ha un proprio Gonfalone e. un proprio emblema che sono quelli storicamente in uso:

Emblema: D'azzurro alla pianta sradicata di cardo fogliata di quattro pezzi e fiorita in cima da tre pezzi; al capo del Littorio che è: di rosso (porpora) al Fascio Littorio d'oro, circondato da due rami di quercia e di alloro, annodati da un nastro dai colori nazionali. Ornamenti esteriori da Comune. Gonfalone: Drappo di colore azzurro, con frange d'oro, caricato dello stemma comunale sopra descritto con l'iscrizione centrata in oro "Comune di Modugno". L'asta verticale sarà ricoperta di velluto azzurro con bullette dorate poste a spirale, nella freccia sarà rappresentato lo stemma del Comune e sul gambo inciso il nome. Cravatta e nastri tricolorati dai colori nazionali frangiati d'oro.

9. Riconosce, nell'area circostante S. Maria di Modugno, nel rione "La Motta", nel casale di Balsignano e Lama Misciano, l'originaria identità storica di Modugno.

10. Promuove la realizzazione, con i Comuni vicini, di un sistema integrato del territorio che programmi e determini la diffusione omogenea dei servizi ordinari e di tipo metropolitano, ispirato a criteri di economicità e di efficienza. Su tale materia avvia il confronto con le realtà culturali, sociali e imprenditoriali della Città.

11. Eleva la qualità della vita attraverso il coordinamento di tempi e modalità di ritmi urbani, tenendo conto delle esigenze dei singoli e delle famiglie, con particolare riferimento alla disciplina degli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici e degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche.

12. Promuove la difesa dell'infanzia e della terza età e dei soggetti disagiati, nonché l'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro, sostenendo il ruolo della Famiglia e l'azione della Scuola anche attraverso il potenziamento degli spazi pubblici di ricreazione, di pratica sportiva e di socializzazione; provvede all'abolizione delle barriere architettoniche.

13. Nel quadro della tutela dell'ambiente, salute e della qualità della vita, incentiva e indirizza verso funzioni sociali, realizzate anche attraverso il ricorso a forme cooperativistiche e azionariato popolare, le iniziative economiche produttive sia di beni che di servizi.

14. Il Comune di Modugno riconosce l'accesso all'acqua come diritto universale, indivisibile, inalienabile e lo status dell'acqua come bene comune pubblico. Il servizio idrico integrato è un servizio pubblico locale privo di rilevanza economica, in quanto servizio pubblico essenziale per garantire l'accesso all'acqua per tutti e pari dignità umana a tutti i cittadini la cui gestione va attuata attraverso gli artt. 31 e 114 del d.lgs. n. 267/2000.

Art. 9

Elezione, Composizione
e durata in carica

1. Le norme relative alla composizione, all'elezione, alle cause di ineleggibilità, alla sospensione e supplenza dei consiglieri sono stabilite dalla Legge.

2. Le cause di decadenza dalla carica di consigliere comunale sono stabilite dalla legge.

3. E', altresì, causa di decadenza dalla carica di consigliere comunale l'assenza consecutiva, senza giustificato motivo, a tre sedute consiliari. La decadenza è dichiarata dal Consiglio Comunale su proposta del Presidente del Consiglio nella 1ª seduta utile, dopo aver diffidato il consigliere comunale invitandolo a produrre le giustificazioni, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di diffida.

4. All'atto della presentazione delle candidature, i delegati di lista e/o i candidati sono tenuti a presentare al Segretario Generale il preventivo delle spese elettorali di cui all'art. 30 comma 2° della legge n. 81/93. I candidati eletti, entro 30 gg. dalla proclamazione, sono tenuti a presentare al Segretario Generale il consuntivo delle spese sostenute. Il Segretario rende noto tramite manifesto i preventivi e i rendiconti presentati dai candidati proclamati eletti.

5. La durata in carica del Consiglio è stabilita dalla Legge.

6. Il Consiglio rimane in carica sino alla elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare i provvedimenti urgenti ed improrogabili.

7. E' prevista, altresì, la figura del Consigliere Aggiunto nominato dalla Consulta dei cittadini stranieri extracomunitari regolarmente iscritti all'anagrafe del Comune. Apposito Regolamento ne disciplina nomina e funzioni.

Art. 11

I Gruppi Consiliari

1. All'atto dell'insediamento del Consiglio Comunale, le rappresentanze politiche consiliari si costituiscono in gruppi corrispondenti alle liste nelle quali i singoli consiglieri sono risultati eletti. Il Consigliere candidato Sindaco collegato a più liste forma un gruppo, salva diversa volontà del medesimo.

2. Il Consigliere, sia che intenda appartenere ad un gruppo diverso da quello espresso dalla lista in cui è risultato eletto, sia che intenda costituire con altri consiglieri un gruppo autonomo, deve darne espressa comunicazione al Sindaco ovvero al Presidente dell'assemblea, se già eletto, nonché al Segretario Generale. Il Consigliere che non aderisca, ad alcun gruppo viene iscritto d'ufficio nel Gruppo Consiliare Misto. Possono essere costituiti Gruppi Consiliari autonomi rispetto a quelli corrispondenti alle liste elettorali che abbiano riportato almeno un consigliere eletto a condizione che siano composti almeno da due consiglieri.

3. Ciascun gruppo elegge nel proprio seno il capogruppo e ne comunica al Presidente del Consiglio il nominativo entro 15 giorni dalla convalida degli eletti. In mancanza di tale comunicazione, viene considerato capogruppo il Consigliere più anziano del gruppo, secondo quanto stabilito dal successivo art. 15 comma 1. Il Regolamento del Consiglio Comunale disciplina la dotazione di strutture e servizi per garantire il funzionamento dei gruppi.

Art. 12

Commissioni Consiliari Permanenti

1. Il Consiglio, all'inizio di ogni tornata amministrativa, delibera, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, l'istituzione nel suo seno, di Commissioni consiliari permanenti, così come pre-visto dal Regolamento del Consiglio Comunale.

2. Le Commissioni Consiliari svolgono l'esame preliminare delle proposte di Regolamenti e di deliberazioni di competenza del Consiglio Comunale ad esse trasmesse dal Sindaco una volta istruite dai competenti Uffici, ed operano altresì su specifico mandato del Consiglio Comunale e del Sindaco. Esse, inoltre, hanno facoltà di svolgere funzioni istruttorie, referenti e di iniziative propositive in seno al Consiglio Comunale. Il Regolamento del Consiglio Comunale ne determina il numero, ne disciplina l'organizzazione e il funzionamento e ne assicura, nelle forme più idonee, la pubblicità dei lavori e degli atti.

3. Hanno funzione referente in seno al Consiglio. Comunale tramite un relatore designato dal Presidente. Qualora il parere non sia unanime, il Presidente designerà anche un relatore di minoranza.

4. Il Sindaco, il Presidente del Consiglio Comunale, gli Assessori ed i Capigruppo Consiliari, nonché, i Consiglieri comunali hanno diritto di audire ai lavori delle Commissioni, senza diritto di voto.

5. Le Commissioni hanno facoltà di chiedere l'intervento alle proprie riunioni, previa regolare convocazione, al Sindaco, al Presidente del Consiglio: Comunale, ai Capigruppo nonché del responsabili degli uffici e dei servizi comunali, degli Amministratori e del Dirigenti degli Enti e aziende dipendenti dal Comune, effettuare l'audizione, ed infine di sentire rappresentanti di associazioni, enti e organizzazioni di volontariato sugli argomenti e sulle iniziative propositive per i quali è stata trasmessa: la proposta di deliberazione, ai sensi del precedente comma due.

6. L'Organo consultivo del Presidente è la Conferenza Consiliare dei Capigruppo equiparata ad ogni effetto alle Commissioni consiliari permanenti che si deve intendere costituita all'atto della comunicazione, a tal fine, fatta al Presidente del Consiglio, da parte dei singoli gruppi. Il Regolamento di cui al precedente comma due disciplina il suo funzionamento ed i rapporti con il Presidente del Consiglio Comunale che la presiede. Essa concorre a definire la programmazione e lo svolgimento delle riunioni del Consiglio. La Commissione viene convocata dal Presidente, anche su richiesta motivata del Sindaco che vi partecipa.

Art. 13

Commissioni Speciali

1. Il Consiglio può altresì istituire:

a. Commissioni per lo studio e la valutazione di programmi e di piani di particolare rilevanza che non rientrino nella competenza ordinaria delle Commissioni permanenti;

b. Commissioni conoscitive alle quali i titolari degli uffici del Comune, di Enti e di Aziende da esso dipendenti hanno l'obbligo di fornire tutti i dati e le informazioni necessarie, senza vincolo di segreto d'ufficio;

c. Commissioni d'indagine, di controllo e di garanzia che vengono istituite con deliberazione approvata a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. La Presidenza di dette Commissioni è attribuita alla opposizione;

2. Il Regolamento determina le modalità di funzionamento delle Commissioni Speciali la consistenza numerica delle stesse e l'eventuale partecipazione di consulenze esterne, senza diritto di voto.

3. Il Consiglio Comunale, con le stesse modalità, provvede alla istituzione della commissione speciale

per le pari opportunità, composta da consiglieri di maggioranza e di minoranza e in cui siano rappresentati entrambi i generi affinché svolgano funzioni di studio e di ricerca, istruttorie, consultive e di proposta che valorizzi concretamente le differenze di genere, in attuazione delle leggi nazionali e regionali in materia promuovendo ogni iniziativa sugli atti fondamentali di competenza degli organi cui è demandata la funzione legislativa.

Art. 16

Il Presidente del Consiglio

1. Il Consiglio Comunale, nella seduta consiliare di convalida degli eletti, e comunque entro venti giorni dalla stessa procede alla elezione del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio, assegnando almeno una delle due cariche alla minoranza consiliare.
2. L'elezione del Presidente ha luogo a scrutinio segreto e a maggioranza dei 2/3 dei consiglieri assegnati al Comune computando, a tal fine, il Sindaco. Nel caso in cui nessun consigliere consegua tale maggioranza si procede, in altra seduta, sempre di prima convocazione, a nuova votazione ed è eletto il consigliere che abbia riportato la maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri assegnati.
3. Con le stesse modalità il Consiglio Comunale elegge il Vice Presidente, che coadiuva il Presidente e lo sostituisce nei casi di assenza e/o impedimento.
4. In caso di contemporanea assenza del Presidente e del Vice Presidente presiede l'adunanza il Consigliere Anziano.
5. In caso di dimissioni dalla carica di Presidente o di Vice Presidente si applica la disciplina dell'art. 10, comma 4°, del presente Statuto per la parte concernente la efficacia e le modalità di presentazione dell'atto dimissorio.
6. Il Presidente e il Vice Presidente possono essere revocati con le stesse modalità previste per la loro elezione.
7. Il Presidente del Consiglio tutela le prerogative dei Consiglieri e garantisce l'esercizio effettivo delle loro funzioni secondo quanto previsto dalle leggi e dall'apposito regolamento.
8. Il Presidente rappresenta il Consiglio Comunale. Egli mantiene i rapporti con il Sindaco, il Consiglio Comunale ed i gruppi consiliari, al fine del buon andamento dei lavori del Consiglio Comunale. Distintivo del Presidente del Consiglio Comunale è la fascia di colore azzurro con bordi bianchi, con frangia dorata, con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune di Modugno. Fatto salvo quanto indicato dal Regolamento, compete al Presidente:
 - a. la presidenza e il coordinamento dei lavori della Conferenza dei Capigruppo;
 - b. la convocazione e la direzione dei lavori del Consiglio;
 - c. la stesura dell'ordine del giorno, sentita la Conferenza dei Capigruppo, sulla base delle richieste formulate dal Sindaco e dai Consiglieri;
 - d. il potere di mantenere l'ordine, di assicurare l'osservanza delle leggi e dei regolamenti e la regolarità delle riunioni;
 - e. la facoltà di sospendere e di sciogliere l'adunanza;
 - f. l'espulsione dall'aula, previo avvertimento, di chiunque, compresi i consiglieri, sia causa di grave disordine o di turbativa al regolare svolgimento della seduta consiliare;

g. la scelta degli scrutatori, garantendo la rappresentanza della minoranza consiliare.

9. Il Presidente del Consiglio, per l'esercizio delle sue funzioni, si avvale di apposito ufficio con personale dipendente del Comune. Tale ufficio è posto a disposizione dal Sindaco, sentito il parere del Segretario Generale e della Giunta.

10. Spettano al Presidente le garanzie di legge ed un'indennità mensile di carica prevista per legge.

Art. 17

Convocazione del Consiglio

1. La prima seduta del Consiglio deve essere convocata dal Sindaco neo eletto entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.

2. Il Presidente del Consiglio, nel termine di venti giorni dalla seduta di convalida degli eletti, convoca il Consiglio Comunale per definire i criteri per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende, ed Istituzioni, nel, caso in cui le nomine devono essere effettuate nel termine di quarantacinque giorni dall'insediamento del Sindaco. Il Presidente neo eletto assume le sue funzioni all'atto della sua elezione.

3. Il Consiglio Comunale è convocato dal Presidente del Consiglio in sessione ordinaria per le linee programmatiche del mandato, per la discussione del Bilancio di Previsione e del Conto consuntivo, nonché in sessione straordinaria in tutti gli altri casi. La convocazione deve essere portata a conoscenza, nei modi di legge di cui al regolamento del Consiglio Comunale, almeno cinque giorni prima della data fissata per la seduta per la sessione ordinaria e tre giorni prima per la sessione straordinaria. Nei casi di urgenza la convocazione deve avvenire almeno ventiquattro ore prima della seduta.

4. Il Presidente è tenuto a riunire il Consiglio in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richieda un quinto dei consiglieri o il Sindaco. Il termine predetto è ridotto a cinque giorni su richiesta motivata per urgenza dal Sindaco.

5. Ogni proposta di deliberazione consiliare che non sia mero atto di indirizzo, deve essere corredata dei pareri previsti dalla legge, prima che la stessa venga rimessa all'organo deliberante. A tal fine la proposta, a firma del soggetto proponente, costituisce atto impulsivo del corrispondente procedimento amministrativo il quale deve concludersi entro il termine previsto dall'apposito regolamento o, in mancanza, dalla Legge. In tale fattispecie, il responsabile del procedimento rimane il Dirigente o il Funzionario responsabile del servizio interessato, secondo la normativa regolamentare. In caso di richiesta di convocazione a seguito di petizione popolare si applica il successivo art. 46.

6. Il Consiglio verifica l'attuazione delle linee programmatiche in occasione delle verifiche periodiche degli equilibri del Bilancio e su richiesta di almeno 2/5 dei Consiglieri assegnati, il Consiglio è convocato per l'adeguamento delle linee programmatiche.

Art. 23

Composizione e Presidenza

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco che la presiede e dal numero massimo di assessori previsto dalla legge.
2. La composizione della Giunta deve garantire almeno due presenze dell'altro sesso.

Art. 27

Cessazione di singoli Componenti della Giunta

1. I singoli Assessori cessano dalla carica per dimissioni, revoca o decadenza.
2. Le dimissioni da membro della Giunta sono presentate al Sindaco, il quale provvede a nominare altro Assessore con le modalità di legge, informandone il Presidente del Consiglio che iscrive la comunicazione all'ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio.
3. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio unitamente al nominativo del nuovo Assessore.
4. I singoli Assessori decadono dalla carica negli stessi casi previsti dalla legge per i Consiglieri Comunali. Il Sindaco provvede alla nomina di un sostituto ai sensi del comma 2° del presente articolo.
5. Il Sindaco è tenuto a verificare la partecipazione effettiva ed efficace degli Assessori ai lavori della Giunta.

Art. 28

Funzionamento della Giunta

1. L'attività della Giunta è collegiale, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli Assessori.
2. La Giunta è convocata dal Sindaco, che fissa gli argomenti all'ordine del giorno della seduta.
3. Il Sindaco dirige e coordina l'attività della Giunta assicurandone l'unità dell'indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità delle decisioni.
4. La Giunta delibera con l'intervento di almeno la metà dei suoi componenti ed a maggioranza assoluta dei voti.
5. Le sedute della Giunta non sono pubbliche salvo diverse disposizioni della Giunta stessa.
6. Il Segretario Comunale partecipa alle riunioni della Giunta. Redige il verbale dell'adunanza che deve indicare i punti salienti della discussione ed il numero dei voti resi pro e contro ogni proposta. Il verbale deve essere sottoscritto dal Sindaco o da chi presiede la seduta e dal Segretario stesso. In caso di assenza o impedimento del Segretario, si applica il disposto di cui al comma 2° dell'art. 20 del presente Statuto.
7. Il Sindaco può disporre che alle adunanze della Giunta, nel corso dell'esame di particolari argomenti,

partecipino dirigenti e funzionari del Comune.

8. Possono essere invitati alle riunioni della Giunta, per essere consultati su particolari argomenti afferenti alle loro funzioni ed incarichi, il Presidente, l'intero Collegio dei Revisori dei Conti, i rappresentanti del Comune in Enti, Aziende, Consorzi, Commissioni e i Consiglieri Comunali.

9. La Giunta può elaborare un proprio Regolamento interno e lo sottopone al Consiglio Comunale per l'approvazione.

Art. 29

Competenze della Giunta

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio.

2. Le competenze della Giunta sono disciplinate dall'art. 48 del T.U.E.L. e successive modifiche.

3. La Giunta svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio al quale riferisce annualmente sulla propria attività.

4. La Giunta ha, inoltre, competenza in materia di regolamentazione dell'ordinamento degli uffici e dei servizi nonché in ogni altra materia ad essa riservata dalla legge e dal presente Statuto.

Art. 31

Pubblicazione di Atti e Provvedimenti

1. Ogni proposta di deliberazione, sottoposta alla Giunta e al Consiglio, deve essere corredata del parere in ordine alla sola regolarità tecnica e contabile, rispettivamente del Responsabile del servizio interessato e del Responsabile di Ragioneria. I pareri sono inseriti nella deliberazione.

2. Tutte le deliberazioni del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale e le determinazioni sono pubblicate mediante affissione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.

3. Contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio, le deliberazioni adottate dalla Giunta sono trasmesse, in copia con le modalità previste di cui al regolamento del Consiglio Comunale, ai capigruppo consiliari; le determinazioni, invece, sono trasmesse, in elenco, agli stessi con le modalità previste di cui al regolamento del Consiglio Comunale. I relativi testi, completi degli allegati, sono comunque messi a disposizione dei Consiglieri.

4. Le deliberazioni consiliari sono sottoposte alla lettura e all'approvazione in apposita seduta di Consiglio Comunale.

Art. 34

Disciplina degli Orari

1. Per l'esercizio delle attribuzioni di cui all'art. 50, co. 7 del D.Lgs. n. 267/2000, il Sindaco espone al Consiglio Comunale il piano generale di coordinamento degli orari dei servizi pubblici, nonché di quelli di

apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche.

2. Il Sindaco, prima di esporre al Consiglio Comunale il piano generale di coordinamento degli orari, consulta le Organizzazioni Sindacali dei dipendenti: pubblici e le consulte.

3. Il piano di cui ai precedenti commi ha la finalità di agevolare e armonizzare l'accesso e la fruizione da parte degli utenti ai servizi e agli uffici pubblici.

Art. 37

Dimissioni del Sindaco

1. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al protocollo dell'ente o dalla loro rassegnazione in Consiglio Comunale.

2. Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco e della Giunta.

Art. 42

Consulte

1. Al fine di promuovere l'integrazione tra Amministrazione Comunale e cittadinanza sono riconosciute le Consulte tematiche, di settore e/o di quartiere rappresentanti le realtà associative locali con finalità di interesse generale. È altresì riconosciuta la Consulta dei cittadini stranieri extracomunitari. Le Consulte, attraverso loro rappresentanze, individuate secondo i criteri e le modalità fissate nell'apposito Regolamento, esercitano funzioni consultive e propositive in relazione all'attività degli organi del Comune. Il Comune, compatibilmente con le proprie risorse e disponibilità, assicura alle consulte i mezzi per il loro funzionamento e per la diffusione di notizie riguardanti l'attività amministrativa. Le consulte partecipano con pareri e proposte alle conferenze di cui al comma 3 dell'art. 39 del presente Statuto.

2. Appositi Regolamenti stabiliscono le modalità di convocazione, di costituzione, di coordinamento e di funzionamento delle consulte.

Art. 43

Forum dei Cittadini e dei Giovani

1. Il Comune promuove Forum dei cittadini per migliorare la comunicazione e la reciproca informazione tra popolazione e amministratori in ordine a fatti, problemi ed iniziative di interesse generale.

2. I Forum dei cittadini possono avere dimensioni comunale o subcomunale. Possono avere carattere periodico o essere convocati per trattare specifici temi o questioni di particolare urgenza.

3. Nell'ambito dei Forum cittadini è istituito il Forum dei giovani, con lo scopo di dare voce alle loro organizzazioni. Esso costituisce occasione di incontro delle organizzazioni e delle rappresentanze giovanili, per verificare e proporre linee di intervento ed iniziative da seguire, nella politica dell'ente locale, nei confronti dei giovani.

4. Appositi Regolamenti stabiliscono le modalità di convocazione, di costituzione, di coordinamento e di

funzionamento dei Forum.

Art. 44

Consiglio Comunale dei Ragazzi

1. Al fine di rendere il tema della partecipazione accessibile anche alle generazioni più giovani, il Comune istituisce il Consiglio Comunale dei Ragazzi, la cui elezione ed il cui funzionamento sono disciplinati da apposita regolamentazione.

2. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi, ispirandosi ai principi della dichiarazione universale dei diritti dei bambini, delibera, con funzioni consultive e propositive, nelle seguenti materie:

- politica ambientale e qualità della vita;
- sport e tempo libero;
- attività ludiche;
- cultura e spettacolo;
- pubblica istruzione.

TITOLO III

CAPO II

DIFENSORE CIVICO

comprendente gli articoli dal n. 55 al n. 62

abrogato in attuazione del disposto di cui all'art. 2, comma 186, della legge n. 191/2009 (Finanziaria 2010).

Art. 63

Gestione e Controllo degli Uffici
e dei Servizi

1. L'organizzazione degli Uffici e dei servizi è disciplinata mediante l'adozione di apposito regolamento ai sensi dell'art. 48, ultimo comma, del TUEL e successive modifiche.

Art. 64

Struttura Organizzativa e Regolamento
sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi

Abrogato

Art. 65

Incarichi Dirigenziali e di
Alta Specializzazione

Abrogato

Art. 66
Procedimento Disciplinare
e Controversie Individuali di Lavoro

Abrogato

Art. 67
Ruolo e Funzioni

1. Il Segretario Generale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi comunali in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto e ai regolamenti.

2. Il Regolamento sull'ordinamento e sull'organizzazione degli uffici e dei servizi comunali disciplina le funzioni e le attività del Segretario generale.

Art. 68
Il Vice Segretario

1. Il Regolamento sull'ordinamento e sull'organizzazione degli uffici e dei servizi comunali potrà prevedere la nomina di un Vice Segretario per coadiuvare il Segretario Generale e sostituirlo in tutti i casi di vacanza, assenza o impedimento.

2. Il Vice Segretario è nominato dal Sindaco secondo la normativa prevista dal presente Statuto e, dal Regolamento.

CAPO III
PERSONALE

Art. 69
I Dirigenti

Abrogato

Art. 70
Incarichi Esterni

1. Il conferimento degli incarichi esterni avviene secondo quanto disposto dal presente Statuto e dal Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi Comunali.

Art. 71
Conferenza del Segretario Generale

Abrogato

Art. 90

Procedure Negoziali

1. Il Comune provvede agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, agli acquisti ed alle vendite, alle permutate, alle locazioni e agli affitti, relativi alla propria attività istituzionale, con l'osservanza delle procedure stabilite dalla legge, dallo Statuto e dal Regolamento per la disciplina dei contratti improntato a criteri di rigorosa trasparenza e correttezza amministrativa.
2. Il Comune si attiene alle procedure previste dalla normativa della Comunità Economica Europea recepita o comunque vigente nel nostro ordinamento giuridico.
3. Per la stipulazione dei contratti interviene, in rappresentanza del Comune, il dirigente competente per materia.